

A sostegno del ricorso il sig. Campoli solleva fundamentalmente un'eccezione d'illegittimità, ai sensi dell'art. 241 CE, per illegittimità dell'applicazione nel caso di specie dell'art. 20 dell'allegato XIII dello Statuto.

Egli deduce al riguardo:

- la violazione del suo legittimo affidamento, tenuto conto delle assicurazioni che gli sarebbero state fornite dall'amministrazione, secondo le quali il nuovo Statuto non avrebbe avuto ripercussioni negative sulla sua situazione;
- l'inosservanza del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione, tenuto conto del distinguo operato in funzione del luogo di residenza dei dipendenti in servizio e ammessi alla pensione;
- l'inosservanza dei suoi diritti quesiti, tenuto conto della modifica apportata alle sue condizioni fondamentali d'impiego, quali sussistevano alla data del suo pensionamento;
- la violazione del principio di buona amministrazione.

---

**Ricorso dell'EARL Salvat Père et Fils e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 marzo 2005**

(Causa T-136/05)

(2005/C 132/61)

(Lingua processuale: il francese)

Il 30 marzo 2005 l'EARL Salvat Père et Fils, con sede a Saint-Paul de Fenouillet (Francia), il Comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées (Comitato interprofessionale dei vini dolci naturali e vini liquorosi a denominazione controllata), con sede in Perpignan (Francia), e il Comité national des interprofessionnels des vins à appellation d'origine (comitato nazionale delle organizzazioni interprofessionali dei vini a denominazione d'origine), con sede a Parigi, rappresentati dai sigg. Hugues Calvet e Olivier Billard, avvocati, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare gli artt. 1.1 e 1.3 della decisione della commissione 19 gennaio 2005 riguardante il «Plan Rivesaltes» e gli oneri parafiscali CIVDN (istituiti dal Comité interprofessionnel des vins doux naturels) posti in esecuzione dalla Francia;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Con la decisione impugnata la Commissione ha stabilito che l'indennità di sospensione della produzione, determinata per ettaro di coltivazione, finanziata con un contributo interprofessionale nell'ambito del «Plan Rivesaltes» e le azioni di pubblicità-promozione e di funzionamento delle denominazioni d'origine controllata «Rivesaltes», «Grand Rousillon», «Muscat de Rivesaltes» e «Banyuls» finanziate con contributi interprofessionali costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 CE.

I ricorrenti chiedono l'annullamento di tale decisione rilevando in primo luogo l'insufficienza della motivazione, in violazione dell'art. 253 CE, che non consente ai ricorrenti di comprendere i motivi che hanno portato la Commissione a ritenere che i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativi agli aiuti di Stato fossero nel caso di specie soddisfatti. I ricorrenti rilevano inoltre che la decisione impugnata violerebbe l'art. 87 CE, in quanto la Commissione non avrebbe dimostrato né che le misure controverse sarebbero state finanziate con risorse lasciate nella disponibilità delle autorità nazionali, né che i contributi interprofessionali destinati a finanziare le azioni di pubblicità-promozione e di funzionamento delle denominazioni d'origine controllata sarebbero da imputare allo Stato.

---

**Ricorso del Gruppo LA PERLA S.p.A. contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 1° aprile 2005**

(Causa T-137/05)

(2005/C 132/62)

(Lingua di presentazione del ricorso: l'italiano)

Il 1° aprile 2005, il Gruppo LA PERLA S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Maria Morresi e Alberto Dal Ferro, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno.

L'altra parte del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era: Cielo Brands — Gestao e Investimentos Lda.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare totalmente la decisione impugnata facendo rivivere la decisione della Divisione di Annullamento e comunque dichiarare la nullità del marchio contestato;
- condannare Cielo Brands — Gestao e Investimentos Lda alle spese di tutto il procedimento, compresi i precedenti due gradi di ricorso presso l'UAMI.